



associazione TRAMA DI TERRE -
associazione DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "TRAMA DI TERRE".

In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, salvo quanto precisato al paragrafo successivo, l'associazione utilizza la locuzione "associazione di promozione sociale - ONLUS".

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e di effettiva iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, l'associazione utilizza la locuzione "associazione DI PROMOZIONE SOCIALE". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Imola (BO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II - Scopi e finalità

Art. 4 - Finalità

L'associazione si costituisce quale associazione di promozione sociale che si prefigge lo scopo di svolgere, a favore delle proprie associate, di loro familiari, o di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività delle proprie associate.

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di utilità sociale.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti anche indirettamente durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

In specie, l'associazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale a favore delle donne, sia italiane che straniere, finalizzata a dare forme di sostegno e a prevenire e

Allegato al
N. 25607/26418
di Reg.

contrastare l'emarginazione sociale, le disuguaglianze e la violenza di genere in tutte le sue forme.

L'associazione si prefigge pertanto di promuovere la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la realizzazione delle pari opportunità fra donne ed uomini, dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale per la creazione di una cultura attenta al superamento delle molteplici discriminazioni di genere e al rispetto dei diritti delle donne e del valore delle diversità culturali come arricchimento dell'insieme delle società.

Art. 5 - Oggetto

Per la realizzazione delle finalità sopra enunciate, l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie l'associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale, previste dal codice del Terzo Settore:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

II. prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

III. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale dell'associazione.

Più in dettaglio, in attuazione delle suddette previsioni, l'associazione si prefigge in particolare di:

a) combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla piena cittadinanza delle donne;

b) aprire e organizzare case rifugio ad indirizzo protetto per donne italiane e straniere, sole o con figli e figlie, atte alla messa in sicurezza delle donne che hanno subito violenza;

c) accogliere donne straniere appartenenti a categorie protette come quelle di cui l'art. 18 Legge 68/99;

d) promuovere attività di orientamento, sostegno e accompagnamento delle donne straniere ed italiane, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel tessuto sociale;

e) promuovere, organizzare e gestire attività di accoglienza abitativa per donne straniere, sole o con figli/e, finalizzata a sperimentare percorsi di empowerment. A tal fine si avvale della rete dei servizi disponibili sul territorio;

f) organizzare attività solidaristiche a favore di donne svantaggiate nei termini sopra esposti, quali corsi, iniziative, sportelli di consulenza per l'inserimento e il reinse-

- rimento lavorativo, attraverso tirocini formativi, stage e orientamento ai servizi del territorio;
- g) promuovere, organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione linguistica per donne e minori appartenenti a collettività estere in Italia;
- h) promuovere, attivare e svolgere iniziative ed attività solidaristiche, di carattere sociale, culturale, ricreativo, aperte alle proposte ed ai bisogni espressi dalle donne italiane e straniere presenti sul territorio, allo scopo di favorire lo scambio interculturale e di genere attraverso un centro interculturale delle donne. Tali attività, conformi alle finalità istituzionali, si intendono svolte a titolo gratuito;
- i) promuovere, organizzare e gestire attività e iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, svolgendo anche un ruolo politico di promozione e sviluppo di politiche locali, nazionali ed internazionali, e di interventi legislativi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza di genere con particolare attenzione all'ottica interculturale;
- j) combattere il razzismo, il sessismo e la xenofobia in tutte le forme, contro chiunque siano rivolti;
- k) promuovere lo sviluppo di forme autogestite dalle donne per la cura e la custodia di bambini e delle bambine;
- l) promuovere, organizzare e gestire attività di mediazione culturale e linguistica, in ambito socio-sanitario e scolastico;
- m) promuovere corsi di formazione sui temi della migrazione, del contrasto alla violenza maschile sulle donne, rivolte a enti sia pubblici che privati per favorire lo sviluppo di una società interculturale non discriminatoria e non violenta; le attività di formazione si intendono rivolte verso le donne destinatarie dell'attività istituzionale. Le suddette attività potranno essere svolte anche a favore di personale specializzato che operi all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche o verso figure istituzionali (forze dell'ordine, operatori sanitari, e simili) che entrino in contratto con le donne destinatarie dell'attività istituzionale dell'associazione;
- n) promuovere il pensiero della differenza di genere e proporsi come luogo di elaborazione culturale e teorica per la valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione delle culture prodotte da donne di diverse provenienze nazionali;
- o) realizzare progetti di ricerca, di studio e formazione volte alla conoscenza del tema della violenza maschile contro le donne, anche attraverso scambi nazionali ed internazionali;
- p) promuovere, organizzare e partecipare a ricerche e studi sui temi dell'immigrazione al femminile e della violenza di genere ed elaborare progetti inerenti;

q) costituire, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, uno o più centri o spazi di documentazione con funzione di osservatorio sulle tematiche del presente statuto che abbia un'attenzione particolare sulle problematiche relative a salute, corpo, lavoro, diritti di cittadinanza, diritto di famiglia;

r) organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni, eventi, laboratori, proiezioni e ogni altra attività di divulgazione culturale, scientifica, storica, volte a favorire lo scambio interculturale con particolare attenzione a quella di genere.

L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, secondo le finalità statutarie sopra precisate.

L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse, in seno al bilancio annuale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Titolo III - Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 6 - Ordinamento interno - principi

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra le socie, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

E' espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Tutte le socie maggiori di età hanno diritto di voto e possono votare nonché essere elette alle cariche sociali.

Lo status di associata non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa. Le quote associative versate dalle socie sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Socie

Possono essere socie dell'associazione tutte le donne che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare alle attività sociali.

Tutte le socie hanno i medesimi diritti e doveri. Tutte le socie possono partecipare, con pari diritti, all'elettorato

attivo e passivo degli organi sociali dell'associazione. La qualifica di socia è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Tutte le socie hanno l'obbligo di concorrere al sostegno economico dell'associazione e contribuire al versamento della quota associativa, nella misura e secondo i termini stabiliti dagli organi statutari.

Tale diritto di accesso è attuato secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Le attività svolte dalle socie a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratrici dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate.

Le socie volontarie non potranno in alcun modo essere retribuite, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

Tutte le socie hanno diritto di accesso ai documenti, deliberazioni, libri sociali, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tale diritto di accesso è attuato secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

Art. 8 - Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione deve essere proposta per iscritto, ed indirizzata alla Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Le donne che richiedono l'ammissione a socia si obbligano ad accettare il presente statuto e si obbligano altresì a concorrere al sostenimento dell'attività dell'associazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento delle quote associative, nella misura stabilita annualmente dall'associazione.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato alle interessate che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'assemblea ordinaria delle socie. L'assemblea delle socie, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

Art. 9 - Recesso, esclusione, decadenza

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace dalla data di comunicazione scritta inviata alla Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti della socia ritenuti contrastanti con le finalità associative o considerati lesivi per l'associazione stessa, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata alla socia esclusa assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alle esclusioni. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso dinanzi all'assemblea delle socie, che delibera alla prima convocazione utile;
- c) la decadenza della socia viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

Le socie che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Non è ammessa la figura della socia temporanea e la quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 10 - Volontarie e volontari

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si può avvalere dell'attività di volontarie e volontari.

La/il volontaria/o è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività della/del volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla/dal beneficiaria/o. Alla/al volontaria/o possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione Trama di Terre.

L'associazione, in quanto "associazione di promozione sociale" può assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente comma, solo quando ciò sia necessario

ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle/dei lavoratrici/lavoratori impiegate/i nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei/delle volontari/volontarie o al cinque per cento del numero delle associate.

Titolo IV - Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 11 - Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra le socie, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 12 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente e la Vice Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- l'organo di revisione, ove nominato.

Art. 13 - Assemblea

13.1 - Composizione dell'assemblea delle socie

L'assemblea delle socie è composta da tutte le associate iscritte a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutte le socie, anche assenti o dissenzienti.

Ogni associata dispone di un solo voto. Ogni associata potrà farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni associata può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

L'assemblea delle socie è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altra componente del Consiglio Direttivo o da altra associata designata dall'assemblea.

13.2 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea delle socie, ordinaria e straordinaria, è convocata dalla Presidente a mezzo:

(i) avviso di convocazione, da inviare a tutte le socie iscritte a libro soci, che può essere inviato con qualsiasi mezzo (posta ordinaria, posta elettronica, fax, posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano); unitamente a,

(ii) avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale e pubblicare sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza delle socie e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'assemblea delle socie, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna.

13.3 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera il numero delle componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca le componenti del Consiglio Direttivo, scegliendole tra le socie dell'associazione;
- c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'assemblea;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'assemblea;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale;
- f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dalle socie escluse ovvero dalle aspiranti socie non ammesse; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- i) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.

L'assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle socie aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle socie aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero delle socie presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle socie presenti, non computandosi nel numero le astenute.

13.4 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto;

b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

c) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del Terzo Settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle socie aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo delle socie aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti delle socie presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti delle associate.

13.5 - Verbali di assemblea delle socie

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di una segretaria designata dall'assemblea e sottoscritto dalla stessa e da chi ha presieduto l'assemblea. L'associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea delle socie.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di socie con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) componenti, in numero dispari, elette dall'assemblea previa determinazione del loro numero.

Esse durano in carica tre anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dalla Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta dalla Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutte le consigliere.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'assemblea ai sensi del presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza delle Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

Spetta al Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) eleggere la Presidente e la Vice Presidente;
- b) convocare l'assemblea delle socie;
- c) redigere e presentare all'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre il programma delle attività;
- e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- f) determinare la quota associativa annuale;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione delle associate;
- i) deliberare le convenzioni tra l'associazione e soggetti pubblici o privati;
- j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri alla Presidente, alla Vice Presidente e alle consigliere, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore non sono opponibili ai terzi.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo delle componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da una componente del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione delle consigliere in teleconferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni:

- (i) che sia materialmente possibile la partecipazione in teleconferenza o video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
- (ii) che la Presidente e la segretaria verbalizzante siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
- (iii) che tutte le partecipanti siano adeguatamente informate degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
- (iv) che tutte le partecipanti presenti in teleconferenza o video conferenza possano partecipare alla discussione ed e-

sprimere il proprio voto.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta delle sue componenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di una consigliera presente e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Presidente

La Presidente dell'associazione viene eletta dall'assemblea delle socie, tra i membri del Consiglio Direttivo che si siano candidate alla carica.

La Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Ella presiede l'assemblea delle socie ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento della Presidente la sostituisce la Vice Presidente e in caso di assenza di quest'ultima, da altra componente del Direttivo, designata dal Consiglio medesimo.

Art. 16 - Cariche sociali e compensi

I compensi spettanti per le cariche sociali sono stabiliti nella relativa delibera di nomina.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'espletamento dell'incarico.

Alla Presidente può inoltre essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico ed attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico.

E' in ogni caso vietata la corresponsione alle componenti gli organi amministrativi e di controllo, ove istituito, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del Terzo Settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea delle socie comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V - Patrimonio - Esercizio Finanziario

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale dell'associazione e da ogni ulteriore somma successivamente espressamente destinata ad incremento del fondo medesimo;
- 2) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio Direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donanti, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- 3) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-

ristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 20 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi delle associate;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) eventuali proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, svolte nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e del presente statuto;
- g) erogazioni liberali delle associate e/o dei terzi benefattori;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali attività di raccolta fondi, svolte nei limiti ed in conformità alla normativa vigente e relative disposizioni regolamentari attuative. Di tali attività viene data separata rendicontazione in seno al bilancio;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e delle altre norme applicabili.

Art. 21 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto entro il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, e deve essere corredato dalla relazione di missione, volta ad indicare le attività sociali concretamente perseguite e i risultati raggiunti.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle

attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, alle socie.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, alle socie, né durante la vita dell'associazione, né in caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi causa, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 22 - Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del Terzo Settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del Terzo Settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea delle socie.

Titolo VI - Scioglimento - controversie - rinvio

Art. 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria, nomina le liquidatrici scegliendole preferibilmente fra le socie, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del Terzo Settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Controversie

Per ogni controversia concernente l'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Bologna.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle norme relative alle associazioni di promozione

sociale, e relative disposizioni attuative oltre alle norme collegate ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.